

**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2015-2017**

**Revisione approvata dall'Organo Amministrativo in data 29 gennaio 2016**

INDICE

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. PREMessa.....</b>	<b>5</b>
<b>2. AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 DETERMINAZIONE ANAC N. 12 DEL 28 OTTOBRE 2015 “AGGIORNAMENTO DEL PNA” .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1 INDICAZIONI PER IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>4. TRASPARENZA.....</b>	<b>10</b>
<b>5. AIM VICENZA SPA E AIM ENERGY .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 IL GRUPPO AIM.....</b>	<b>11</b>
<b>AIM ENERGY SRL .....</b>	<b>11</b>
<b>5.1.1 ACCORDO QUADRO (CONTRATTO DI SERVICE).....</b>	<b>11</b>
<b>5.1.2 CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.....</b>	<b>11</b>
<b>5.1.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETÀ DI SCOPO .....</b>	<b>12</b>
<b>6. ANALISI DI CONTESTO .....</b>	<b>12</b>
<b>6.1 ANALISI DI CONTESTO ESTERNO .....</b>	<b>12</b>
<b>6.2 ANALISI DI CONTESTO INTERNO .....</b>	<b>12</b>
<b>6.2.1 SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2.2 STRUMENTI DI CULTURA ORGANIZZATIVA (CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, REGOLAMENTI INTERNI) .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2.3 GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE .....</b>	<b>13</b>
<b>6.2.4 CASI GIUDIZIARI, EPISODI DI CORRUZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>7. AGGIORNAMENTO DEL PTPC 2015-2017 .....</b>	<b>14</b>
<b>7.1 FORMAZIONE INTERNA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>8. GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>14</b>
<b>8.1 MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>14</b>
<b>8.2 TRATTAMENTO DEL RISCHIO .....</b>	<b>15</b>
<b>1.1 PROGRAMMAZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>1.2 PROGETTAZIONE DELLA GARA.....</b>	<b>17</b>
<b>1.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE.....</b>	<b>18</b>
<b>1.4 VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>1.5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>1.6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>19</b>
<b>1.7 ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DA AIM ENERGY .....</b>	<b>19</b>
<b>2. ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>19</b>
<b>3. NOMINA DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI .....</b>	<b>19</b>

4. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ..... 20

5. LIQUIDAZIONI ..... 20

**ALLEGATO 1 LA LEGGE 190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

## PARTE GENERALE

## 1. Premessa

Il presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per gli esercizi 2015/17 è stato predisposto all'esito della **Determinazione ANAC n. 12 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione** del 28 ottobre 2015 e della **Determinazione ANAC n. 8 Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici** del 17 giugno 2015, nel cui ambito ricade l'attività di AIM Energy, società facente parte del Gruppo AIM. Esso si colloca nell'ambito del Piano predisposto dalla capogruppo AIM VICENZA del quale per un'adeguata contestualizzazione si riportano: il quadro normativo di riferimento, i tratti essenziali della governance della capogruppo sulle controllate, l'analisi di contesto esterno.

Come si vedrà molti dei contenuti del complesso "sistema" normativo di prevenzione della corruzione erano già in atto nell'ambito del Gruppo oltre che attraverso il Codice di Corporate Governance di cui si dirà, nelle forme di a) gestione accentrata delle risorse economiche e finanziarie b) regole di gestione e rendicontazione degli affidamenti di opere c) report trimestrali sull'impiego delle risorse economiche e processi di valutazione collegiale dei risultati conseguiti d) predisposizione di budget operativi commisurati alle esigenze e agli obiettivi programmati e) trasparenza dei processi di affidamento di contratti d'opera e di servizi mediante pubblicazione degli avvisi di gara sul sito f) controllo sulla rispondenza e congruenza degli esiti dei lavori affidati a terzi con i contenuti dei bandi di gara g) coordinamento continuo delle esigenze di investimento tra il management di tutte le società nell'ambito di una visione coordinata della tutela del patrimonio ambientale della città e dei servizi ai cittadini.

Non v'è chi non veda tuttavia come la Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativi decreti attuativi, il PNA e le Determinazioni dell'Autorità abbiano riconfigurato il quadro di riferimento dei soggetti destinatari della norma convogliando i processi di valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di prevenzione verso "modelli" di analisi più oggettivi e "strumenti di prevenzione" più strutturati inducendo anche le realtà immuni da precedenti incidenti di percorso e operanti in aree geografiche a basso rischio ambientale (quale AIM Vicenza e controllate) a una razionale rivisitazione del proprio modus operandi vis a vis degli indirizzi e degli obblighi normativi (Leggi, Decreti attuativi e Determinazioni dell'Autorità) associando al doveroso processo di rispetto della complessa disciplina l'occasione di un'opportuna ed efficace riformulazione di ruoli, regole, azioni di prevenzione e se del caso comminazione delle sanzioni.

\*\*\*\*\*

La Legge 190/12 prevede che l'organo di indirizzo politico su proposta del RPC, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, curandone la pubblicazione.

Il Piano deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a)** individuare le attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16 comma 1 lett. a bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
- b)** prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione
- c)** prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del RPC
- d)** monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
- e)** monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratto o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti dell'amministrazione
- f)** individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

## 2. Ambito normativo di riferimento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

Il quadro normativo di riferimento è costituito oltre che dai precetti della Legge 190/12, dai decreti attuativi e da altri provvedimenti:

1. D. Lgs 235/12 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (non applicabile alla realtà di AIM Energy)
2. D. Lgs 33/13 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
3. D. Lgs 39/13 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico
4. DPR 62/13 Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (non applicabile alla realtà di AIM Energy)
5. modifiche restrittive apportate con l'art. 35 bis al D. Lgs 165/01 Norme generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (non applicabile alla realtà di AIM Energy)
6. introduzione nella legge 241/90 Nuove norme sul procedimento amministrativo dell'art. 6 bis che prevede l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi per pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali, (non applicabile alla realtà di AIM Energy).

Per finalità formative e informative si riportano in allegato i contenuti essenziali della Legge 190/12 (**Allegato 1**).

### 2.1 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento del PNA"

Nell'aggiornamento del PTPC, AIM Energy ha preso diligente atto di quanto emerso in sede di primo esame dei PTPC da cui è scaturita la Determinazione n° 12 del 28 ottobre 2015, articolata in:

Parte Generale 1) Valutazione dei PTPC 2015/17, principali criticità rilevate 2) Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione 3) Ambito soggettivo 4) Processo di adozione dei PTPC, i soggetti interni 5) Ruolo strategico della formazione 6) Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione e Parte speciale Approfondimenti area di rischio contratti pubblici recante, sulla base della valutazione emerse dall'esame dei PTPC 2015/17, l'aggiornamento delle indicazioni contenute nel previgente PNA e indicazioni inerenti al processo di gestione dei rischi di corruzione.

#### 2.1.1 Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione

L'Autorità ha constatato che all'esito dell'analisi del campione dei PTPC esaminati sono emerse criticità nel trattamento dell'area di rischio dei contratti pubblici in relazione all'assenza di un'adeguata "analisi di contesto" e di un'appropriata descrizione dell'intero processo; dalla fase di programmazione a quella di rendicontazione del contratto. Ha stabilito pertanto che per procedere a una valida *mappatura dei processi* e una soddisfacente valutazione dei rischi è necessario scomporre le procedure di affidamento prescelto in tutte le loro fasi tipiche: programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione (e ove occorra collaudo). Ha stabilito inoltre la necessità che per ciascuna fase rilevante del processo è necessario esaminare i rischi, le possibili anomalie gestionali e identificare adeguati indicatori delle stesse, adottando conseguenti misure di prevenzione. L'Autorità ha delineato pertanto un percorso integrativo a quanto previsto nel Codice degli appalti semplificandone i contenuti.

In merito le indicazioni della Determinazione attengono a:

**Autoanalisi organizzativa e indicatori.** L'Autorità ha stabilito che il PTPC deve contenere una vera e propria autoanalisi organizzativa tale da consentire all'amministrazione di fotografarne la realtà operativa in modo da individuarne criticità e punti di forza in funzione della pianificazione delle necessarie misure di prevenzione.

**Mappatura dei processi** Per garantire al RPC una visione complessiva del ciclo degli acquisti, l’Autorità suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento nelle fasi proprie di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione del contratto. In breve, è necessario che il PTPC renda intellegibili i processi di approvvigionamento, crei un collegamento tra gli obiettivi di performance assegnati agli uffici acquisti e il rispetto delle misure di prevenzione in modo che il RPC sia adeguatamente messo a conoscenza di eventuali scostamenti dall’attività programmata. In tale ottica un essenziale adempimento del responsabile del procedimento e/o del direttore dell’esecuzione del contratto è quello di garantire la massima trasparenza sui principali *alert* relativi a fenomeni corruttivi.

## **2.2 Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”**

Per superare alcune incertezze interpretative dopo le modifiche intervenute nella normativa sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni, l’Autorità con la Determinazione in oggetto ha predisposto le linee guida mirate a integrare le disposizioni nei confronti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.

La Legge 190/2012 all’art. 1 co. 60 prevede tra i destinatari della normativa anticorruzione e sulla trasparenza i soggetti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici economici.

Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera c) del D. Lgs. 39/13 per *enti di diritto privato in controllo pubblico* si intendono “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

La Capogruppo AIM Vicenza rientra nella definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico e in quanto tale è soggetta alla normativa sull’anticorruzione, sulla trasparenza e sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

AIM Energy rientra nella definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico partecipato *direttamente o indirettamente* da Pubbliche Amministrazioni, essendo controllata da AIM Vicenza, e in quanto tale soggetta alla normativa sull’anticorruzione.

In merito all’applicabilità della normativa sulla trasparenza, come stabilito dall’art. 11 co.2 del d. lgs. 33/2013 e richiamato nella Determinazione n. 8, questa si applica “limitatamente alle attività di pubblico interesse” agli enti di diritto privato in controllo pubblico (diretto o indiretto) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

Per la definizione di società in controllo pubblico si fa riferimento all’art. 2359 c.c. co. 1 e 2 in relazione al quale sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Alcuni indici che qualificano il controllo pubblico su questi enti sono: l’istituzione dell’ente in base alla legge o a un atto dell’amministrazione interessata, la nomina dei componenti degli organi di indirizzo da parte dell’amministrazione, il prevalente finanziamento delle attività con contributi pubblici, il potere di vigilanza dell’amministrazione sull’ente attraverso approvazione dello statuto, delle delibere di trasformazione, scioglimento, programmazione, rendicontazione economico finanziaria, la limitazione da parte della legge dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Nel PNA in merito alle modalità di applicazione della normativa anticorruzione ai soggetti in controllo pubblico e agli enti di diritto privato in controllo pubblico si fa riferimento alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/01.

Com'è noto gli ambiti di applicazione della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 231/01 non coincidono:

- a) il d. lgs. 231/01 contempla reati che sono commessi nell'interesse o vantaggio della società; diversamente la Legge 190 è volta a prevenire anche i reati commessi a danno della società.
- b) il d. lgs. 231/01 in relazione al reato di corruzione contempla anche quelli di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione tra privati; la Legge 190 fa riferimento a un concetto più ampio di corruzione, considerando anche le situazioni di "cattiva amministrazione" che comprendono i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura dell'interesse pubblico.

Alla luce di quanto sopra e secondo le indicazioni contenute nel PNA le società sono tenute a integrare i contenuti del Modello organizzativo 231/01 con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190. Tali misure devono essere ricondotte in un unico documento che tenga conto del Piano di prevenzione della corruzione adottato dalle società.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex Legge 190 sono elaborate dal RPC in stretto coordinamento con l'OdV e sono adottate dall'Organo Amministrativo. In caso di società indirettamente controllate la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure ex Legge 190 in coerenza con quelle della capogruppo; nel caso in cui una società non si sia dotata del Modello 231 è tenuta ad adottare adeguate misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi in coerenza con le finalità della Legge 190/12. Di seguito sono richiamati i contenuti minimi delle misure di prevenzione da adottare: **a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione:** in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 co. 9 della Legge 190 e dall'art. 6 co. 2 del d. lgs. 231/01 le società effettuano un'analisi di contesto e una mappatura per individuare i processi a rischio. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno annoverate quelle previste dalla Legge 190 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate in base alle proprie caratteristiche organizzative **b) Sistema dei controlli:** la definizione del sistema di gestione del rischio prevista dalla Legge 190 si completa con la valutazione del sistema di controllo interno previsto dal decreto 231. Il coordinamento tra i controlli deve essere assicurato anche tramite le funzioni del RPC e dell'OdV **c) Codice di comportamento:** le società integrano il proprio codice di comportamento (codice etico) approvato ai sensi del D. Lgs. 231 con i comportamenti da osservarsi ai fini della prevenzione della corruzione **d) Trasparenza:** le società al fine di dare attuazione alle disposizioni del d. lgs. 33/2013 adottano il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità **e) Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi:** le società adottano misure necessarie a inserire nelle lettere di attribuzione degli incarichi tutte le clausole di inconferibilità e incompatibilità contenute nei D. Lgs. 33/2013 e 39/2013 **f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici:** le società adottano misure per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni abbiano esercitati poteri autorizzativi o negoziali nelle PA. **g) Formazione:** i moduli formativi sulla corruzione vanno integrati con quelli sul decreto 231/01 e sul relativo Modello **h) Tutela del dipendente che segnala illeciti:** come previsto dalle Linee Guida emanate dall'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 le società adottano misure per incoraggiare il dipendente che segnala illeciti garantendo la riservatezza della sua identità **i) Rotazione e misure alternative:** le società adottano sistemi di turnover dei dipendenti preposti alla gestione dei processi più esposti a rischio di corruzione **l) Monitoraggio:** le società adottano sistemi di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul loro aggiornamento, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tali attività, tra cui il RPC il quale entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

### 3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La Legge 190/12 all'art. 1 comma 7 demanda la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (d'ora in poi RPC) all'organo di indirizzo politico.

Come specificato anche nella Determinazione n. 8 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" il RPC deve essere scelto preferibilmente tra i dirigenti in servizio che non operano nelle aree particolarmente esposte al rischio di corruzione. Solo nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, il RPC può essere scelto senza un profilo dirigenziale



purché garantisca idonee competenze. In questo caso il Cda è tenuto a esercitare su questi un'attività di vigilanza periodica. In caso di società di piccole dimensioni facenti parti di un gruppo, queste sono tenute alla nomina di un referente del RPC della capogruppo. Al fine di coordinare le attività di RPC e OdV, nel caso in cui l'OdV sia collegiale è consigliabile nominare come componente il RPC. Nelle società di piccole dimensioni dove l'OdV è monocratico, è possibile nominare il RPC quale OdV. In merito alle responsabilità del RPC, restano invariate quelle dirigenziali e quelle dei dipendenti proprie di ciascuna tipologia di società. Si aggiungono a queste quelle derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure poste a prevenzione della corruzione, da indicarsi nella lettera di conferimento dell'incarico.

Al RPC compete:

- a) elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (art. 1 comma 8)
- b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 comma 8)
- c) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1 comma 10 lett. a)
- d) proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'amministrazione (art. 1 comma 10 lett. a)
- e) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 10 lett. b)
- f) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 comma 10 lett. e)
- g) vigilare sull'osservanza del Piano.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC è tenuto a predisporre una Relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Come indicato dall'ANAC la Relazione è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il RPC è tenuto a riferire personalmente sull'attività svolta. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possano rappresentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva comunicazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto, o al dirigente gerarchicamente superiore, se trattasi di dirigente, e all'ufficio provvedimenti disciplinari affinché possa essere applicata l'azione disciplinare.

Ove il RPC ravvisi fatti suscettibili di dar luogo a danno erariale, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Corte di Conti.

Qualora riscontri fatti che rappresentano notizie di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 311 c.p.p) e deve darne tempestiva comunicazione all'ANAC.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati e di tutti quelli previsti dalla L. n. 190/2012 il RPC può in ogni momento:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare verifiche e ispezioni a campione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

In caso di inadempimento da parte del RPC ai compiti attribuitigli lo stesso incorre in:

- responsabilità dirigenziale per la mancata predisposizione del Piano (art. 1 comma 8 Legge 190/12)
- responsabilità dirigenziale in caso di mancata adozione delle misure per la selezione e formazione dei dipendenti destinati a operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione (art. 1 comma 8).

Il RPC inoltre, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165<sup>1</sup> e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della PA salvo che provi:

- a) di aver predisposto prima della commissione del fatto il Piano e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 (contenuto minimo del Piano) e 10 (compiti del RPC) della Legge;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La sanzione disciplinare del RPC non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

In AIM Energy è stato nominato RPC con determina dell'AU n. 10 del 2 marzo 2015 il dott. Fabio Candeloro.

#### **4. Trasparenza**

Le società controllate dalle PA e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono destinatari della normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs. 39/2013.

La Capogruppo AIM VICENZA ha adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) dove sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica delle misure.

Le Società del Gruppo AIM, tra cui AIM Energy hanno adottato il PTTI predisposto dalla Capogruppo.

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (**Allegato 2**)

Il Responsabile della Trasparenza è il dott. Fabio Candeloro.

#### **5. AIM VICENZA Spa e AIM Energy**

Nell'attuale configurazione societaria, deliberata dal Consiglio Comunale del 26 marzo 2013, AIM Vicenza è qualificata quale *"impresa pubblica che opera nel mercato e per il mercato in condizioni di parità con gli altri imprenditori"* attraverso una struttura di gruppo, nell'ambito della quale assume formalmente il ruolo di *holding*.

Più puntualmente AIM VICENZA si caratterizza in quanto soggetto giuridico operante per mezzo di un sistema di amministrazione e controllo (ex art. 2380 c.c.), tipico delle imprese private che operano in regime di concorrenza, il cui oggetto sociale ha natura eminentemente pubblica, essendo l'erogazione di *"servizi pubblici locali, servizi di interesse generale e servizi di pubblica utilità resi nei confronti degli utenti e dei cittadini"* condizionata: **a)** dagli indirizzi della P.A. di appartenenza (nella fattispecie il Comune di Vicenza, detentore della partecipazione totalitaria al capitale) **b)** dall'esercizio in via esclusiva del potere di nomina dei componenti dell'organo amministrativo (art. 25, comma 3 del vigente Statuto).

Da quanto sopra, in merito alla soggettività di AIM VICENZA alla norma non può che pervenirsi a un'univoca conclusione ovvero l'appartenenza della stessa alla *species* degli *enti di diritto privato in controllo pubblico*, così come definiti dall'art.22, comma 1 lettera c), del D.lgs.n.33/2013<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 21. Responsabilità dirigenziale.

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

<sup>2</sup> Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ossia *"enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o"*

Sempre con l'intento di pervenire a una corretta e proporzionata *compliance* alla vigente normativa di contrasto alla corruzione nel settore pubblico, da ultimo si rileva come anche le società appartenenti al gruppo risultino destinatarie della stessa normativa a titolo di "società controllate" dalla P.A. di riferimento, come previsto dal comma 34 dell'art.1, Legge n.190/12<sup>3</sup>.

## 5.1 Il Gruppo AIM

L'attuale assetto societario del Gruppo AIM prevede la holding AIM VICENZA spa cui fanno capo società operative e autonome sul piano gestionale, ma collegate dal punto di vista organizzativo. Tale organizzazione permette di mantenere una gestione unitaria dell'azienda e al tempo stesso di garantire una migliore efficienza di servizio e una maggiore competitività sui mercati di riferimento.

Allo stato attuale il Gruppo è costituito dalle società AIM Energy Srl, AIM Mobilità Srl, AIM Servizi a Rete Srl, Valore Città AMPCS Srl, Valore Ambiente Srl e SIT Società Igiene e Territorio Spa, le cui attività sono di seguito sinteticamente descritte.

### AIM Energy Srl

AIM Energy è la società del gruppo che si occupa della commercializzazione di gas metano ed energia elettrica principalmente nel territorio veneto. Nata come AIM Vendite a seguito dell'obbligo di separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, secondo le disposizioni del D. Lgs. 164/2000 Decreto Letta, ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Attività Produttive a svolgere l'attività di vendita metano ai consumatori dal 1° gennaio 2003. L'azienda vicentina si è ritagliata poi uno spazio anche come operatore diretto per l'acquisto e la vendita di energia elettrica nel libero mercato, nell'ambito del progetto di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica voluto dal decreto Bersani.

#### 5.1.1 Accordo Quadro (Contratto di Service)

La controllante AIM VICENZA Spa ha stipulato con ciascuna società del Gruppo l'**Accordo Quadro** al fine di "regolare i rapporti infragruppo e condividere le risorse facenti capo a ciascuna società del gruppo, quelle umane, patrimoniali e finanziarie, per perseguire gli obiettivi sociali e beneficiare nel contempo di economie di scala per il sostenimento dei rispettivi costi di gestione, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla delibera 11/07 dell'AEEG".

Nell'Accordo è definito che la Holding si occupa del coordinamento tecnico, contabile, gestionale e finanziario delle società del gruppo, dello svolgimento in loro favore di servizi amministrativi (tra cui le attività di contabilità e controllo di gestione, segreteria e affari generali, supporto legale, approvvigionamento e appalti, assistenza informatica), di attività di marketing, di comunicazione istituzionale, di servizi di concessione di prestiti e finanziamenti.

La governance della holding sulle società del Gruppo si concretizza altresì attraverso l'accentramento in capo a essa delle attività di *pianificazione e controllo* e di *tesoreria*. Nel Contratto di Tesoreria stipulato con AIM VICENZA Spa, che costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro, è affidata la gestione della tesoreria alla controllante che comprende l'accentramento dei conti correnti bancari, la creazione di un conto corrente intercompany e la gestione dei finanziamenti.

#### 5.1.2 Codice di Corporate Governance

Fermo restando il rispetto della normativa disciplinante l'unbundling funzionale delle società di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale nelle imprese verticalmente integrate, quali il Gruppo AIM, il Codice di Corporate Governance delle Società del Gruppo AIM si propone di stabilire, in maniera univoca, i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, di individuare i relativi poteri e responsabilità e di introdurre forme di controllo dell'attività svolta, con l'obiettivo di mantenere l'unicità del Gruppo AIM, nel rispetto delle prerogative civilistiche, impostandone la gestione su criteri di efficienza, ovvero nella capacità di raggiungere gli obiettivi posti con le minori risorse, di efficacia, con costante valutazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi stessi, di economicità.

---

*vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi."*

<sup>3</sup> Secondo il quale alle "società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse" dovranno applicarsi le disposizioni previste dai commi 15 a 34 della stessa norma.

Fatta eccezione per le attività di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, nel rispetto delle finalità di separazione funzionale sopra dette, le caratteristiche essenziali del modello si sostanziano:

1. nell'attribuzione all'Organo Amministrativo della Capogruppo AIM Vicenza di un ruolo centrale nel sistema di "Corporate Governance" del Gruppo, in una posizione di direzione, coordinamento e controllo delle Società appartenenti al Gruppo medesimo;
2. nell'identificazione del Direttore Generale quale responsabile diretto della gestione esecutiva dell'attività costituente l'oggetto sociale della Capogruppo AIM Vicenza, nonché quale coordinatore della struttura operativa e di organizzazione del lavoro del Gruppo AIM, compresi gli aspetti logistici.

In tale contesto AIM Vicenza S.p.A. assume il ruolo di Capo Gruppo che eroga alle Società controllate, in un rapporto di fornitore-cliente formalizzato in specifici contratti di servizio, i servizi centralizzati a prezzi competitivi ed in linea con i prezzi di libera concorrenza, individuati sulla scorta di adeguate analisi di mercato.

Il Codice di Corporate Governance è allegato al Piano (**Allegato 3**).

### 5.1.3 Regolamento dell'Organo Amministrativo delle società di scopo

Le Società del Gruppo AIM, tra cui AIM Energy, hanno approvato il **Regolamento** che disciplina le competenze di ciascun organo amministrativo, le modalità di convocazione e di voto, i poteri dell'amministratore unico ecc. (**Allegato 4**).

## 6. Analisi di contesto

Conformemente a quanto rimarcato nel PNA, AIM VICENZA ha effettuato l'analisi del contesto di riferimento, memore dell'allarme della Corte dei Conti in sede di apertura dell'anno giudiziario 2013 nel quale si evidenzia come la corruzione sia divenuta *"da fenomeno burocratico pulviscolare a fenomeno sistemico"* per cui la risposta non può essere di soli puntuali limitati interventi... da qui l'intervento della legge 190/12."

L'analisi di contesto svolta da AIM VICENZA e contenuta nel proprio PTPC si riporta integralmente di seguito, operando entrambe le Società nel medesimo contesto esterno.

### 6.1 Analisi di contesto esterno

Come indicato dall'ANAC nella Determinazione n. 12 l'analisi di contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento ad esempio a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Per effettuare l'analisi di contesto esterno, AIM VICENZA, come suggerito dall'ANAC, si è avvalsa delle informazioni e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. In particolare sul sito<sup>4</sup> sono state tratte le informazioni relative alla Regione Veneto che qui si riportano in sintesi.

Dal Documento analizzato *"Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"* presentato al Parlamento dal Ministro dell'Interno il 25 febbraio 2015 è emerso, per quanto rileva ai fini del presente Piano, che la Regione Veneto in generale non opera in un territorio connotato da fenomeni di corruzione radicati.

Le indagini della Guardia di Finanza nell'ultimo triennio hanno riguardato fenomeni criminali legati a tipologie di reati legate ad attività totalmente estranee al business di AIM VICENZA e delle società del gruppo (narcotraffico, immigrazione clandestina, sfruttamento della manodopera, contraffazione e vendita di prodotti con marchio contraffatto e riciclaggio di proventi illeciti).

### 6.2 Analisi di contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione interna, ai ruoli e responsabilità, alla cultura organizzativa ecc. che, come indicato dall'ANAC, possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio di corruzione.

---

<sup>4</sup> [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000043.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000043.pdf)

### 6.2.1 Sistema delle deleghe e dei poteri

AIM Energy adotta un modello organizzativo correlato alle caratteristiche e allo sviluppo storico societario e aziendale che si articola come segue:

- Amministratore Unico
- Procuratore speciale
- Direttore Amministrativo
- Responsabile Amministrativo

### 6.2.2 Strumenti di cultura organizzativa (codice etico, sistema disciplinare, regolamenti interni)

La Società ha adottato il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. 231/01 comprensivo di codice etico e di sistema disciplinare. I suddetti documenti sono reperibili sulla rete informatica aziendale.

### 6.2.3 Gestione delle entrate e delle spese

Per la gestione delle risorse finanziarie, la funzione Amministrazione osserva le seguenti regole generali:

#### 1. Pagamenti:

- ♦ separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce il pagamento e chi autorizza il pagamento previo esame della documentazione giustificativa;
- ♦ divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione;
- ♦ divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra di un determinato ammontare;
- ♦ limitazione dei pagamenti tramite assegni e ove necessario, obbligo di indicare il destinatario e di apporre la clausola non trasferibile o la barratura;
- ♦ centralizzazione di tutti i pagamenti, salvo quelli effettuati per casse di servizio;
- ♦ tenuta delle piccole casse con il sistema del fondo fisso, ricostituite dalla funzione centrale, previo esame dei giustificativi di utilizzo;
- ♦ tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- ♦ esistenza e diffusione di specimen di firma in relazione ai pagamenti autorizzati al di fuori del sistema informatico interno aziendale;
- ♦ divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito se non per modico importo e giustificate esigenze.

#### 2. Incassi:

- ♦ modalità di incasso accentrato principalmente a mezzo banca (bonifici; ritiro effetti o ricevute bancarie);
- ♦ riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o terzi (invio estratti conto; riconciliazioni delle risposte pervenute).

#### 3. Gestione dei conti bancari:

- ♦ autorizzazione per l'apertura di conti bancari del Presidente o del soggetto delegato;
- ♦ firma singola abilitata entro limiti di importo predefiniti per l'utilizzo dei conti correnti sia a valere sulle disponibilità che sugli affidamenti;
- ♦ riconciliazione degli estratti conto con le risultanze contabili ed accertamenti della rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non possono operare con le banche;
- ♦ divieto di tenere risorse finanziarie o titoli non depositati sui conti correnti bancari di AIM VICENZA, a eccezione delle piccole casse.

### 6.2.4 Casi giudiziari, episodi di corruzione

Nell'ambito della capogruppo e delle sue controllate non si sono verificati episodi di corruzione e non sono in corso procedimenti giudiziari.

**7. Aggiornamento del PTPC 2015-2017**

La comunicazione dei contenuti del Piano aggiornato avverrà, a cura del RPC, attraverso a) la pubblicazione del Piano sul sito di AIM Energy nella sezione “Amministrazione Trasparente”, b) una giornata di formazione destinata al personale aziendale. Annualmente il Piano sarà riaggiornato e gli esiti dell’aggiornamento saranno comunicati al personale.

**7.1 Formazione interna in tema di anticorruzione**

La formazione è volta a diffondere la cultura della legalità e dei principi di comportamento, la conoscenza delle politiche e dei programmi mirati a prevenire la corruzione. AIM Energy è consapevole che un’adeguata formazione interna in tema di anticorruzione possa garantire: a) la conoscenza, la condivisione nonché il miglioramento degli strumenti per la prevenzione; b) la creazione di competenza nello svolgimento delle attività a più alto rischio; c) la riduzione di margini di discrezionalità nello svolgimento delle attività soprattutto da parte di soggetti operanti nelle aree a più alto rischio.

La programmazione degli interventi formativi sarà svolta dal RPC secondo due livelli, uno generale rivolto a tutti i dipendenti, uno specifico rivolto a: dirigenti e funzionari operanti nelle aree di rischio, eventuali referenti individuati per la prevenzione. Le iniziative previste nel livello generale rivolte a tutti i dipendenti avranno la finalità in particolare di diffondere le tematiche dell’etica e della legalità, quelle previste a livello specifico potranno riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione in relazione al ruolo svolto da ciascun dipendente di AIM Energy.

Le attività formative saranno svolte attraverso lezioni in aula e/o on line e distribuzione del materiale informativo.

**8. Gestione del rischio**

**8.1 Mappatura dei processi e valutazione del rischio**

Il rischio per ciascuna area è stato valutato *basso, medio o alto* in relazione alla valutazione della probabilità che esso si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce.

IMPATTO / PROBABILITA'	BASSA	MEDIA	ALTA
ALTO	Rischio medio	Rischio alto	Rischio alto
MEDIO	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
BASSO	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio

La mappatura dei processi è stata effettuata per le cd. aree di rischio obbligatorie individuate dalla Legge 190/12 e dall’Allegato 2 del PNA e per altre attività di rischio specifiche dell’attività di AIM Energy.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI E ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dell’oggetto dell’affidamento</li> <li>- Individuazione modalità di scelta del contraente</li> <li>- Individuazione dei requisiti di qualificazione</li> <li>- Valutazione delle offerte</li> <li>- Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte</li> <li>- Individuazione dei requisiti di aggiudicazione</li> <li>- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato, contratto)</li> <li>- Nomina del Responsabile del procedimento</li> <li>- Revoca del bando</li> <li>- Gestione ed esecuzione del contratto</li> <li>- Rendicontazione del contratto</li> <li>- Gestione varianti e riserve in corso d’opera</li> <li>- Collaudi</li> </ul>	Alto

	- Gestione delle controversie - Comunicazioni e rapporti con l’Autorità	
<b>Acquisizione, progressione e gestione del personale</b>	- Reclutamento mediante selezioni a evidenza pubblica - Assunzioni obbligatorie per categorie protette - Progressioni di carriera	Basso
<b>Nomina degli organi di indirizzo politico e conferimenti di incarichi dirigenziali</b>		Basso
<b>Autorizzazioni, concessioni</b>	- Richiesta di autorizzazioni o concessioni - Gestione di autorizzazioni o concessioni	Medio
<b>Liquidazioni</b>	- Predisposizione e autorizzazione dei mandati di pagamento	Medio

## 8.2 Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio ha previsto l’individuazione e la valutazione delle misure predisposte per ridurre il rischio di corruzione e la definizione delle priorità d’intervento.

Nella Parte Speciale del Piano sono indicate per ciascuna area di rischio le misure obbligatorie che AIM Energy attua o che, nel caso non ancora vigenti, attuerà per il trattamento del rischio.

## **PARTE SPECIALE – AREE DI RISCHIO**



## 1. CONTRATTI PUBBLICI

L'area di rischio dei contratti pubblici è di seguito analizzata secondo le indicazioni dell'ANAC e suddivisa nelle fasi di: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione del contratto.

### 1.1 Programmazione

Il rischio intrinseco di questa fase è che venga definito un fabbisogno non correlato ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire uno specifico operatore economico.

Possibili anomalie riconducibili a questa fase possono essere il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto, la presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi soggetti.

Ai fini della prevenzione il RPC verifica che sia:

a) effettuata una stima del valore degli appalti in base all'art. 29 del Codice *Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici*

b) vietato il ricorso a procedure di urgenza nonché la reiterazione di piccoli affidamenti (c.d. sotto soglia) riferiti agli stessi acquisti in un determinato arco temporale.

Tra le ulteriori possibili misure di prevenzione che AIM Energy adotta si richiamano:

a) programmazione annuale degli investimenti

b) previa gara, contratti di durata per forniture periodiche e ripetitive

c) per rilevanti importi contrattuali, tempestivo obbligo di informazione nei confronti del RPC in caso di proroga o affidamenti d'urgenza

### 1.2 Progettazione della gara

Alcuni dei rischi di questa fase sono riconducibili a: a) nomina del Responsabile del procedimento in rapporti di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza b) fuga di notizie che anticipino ad alcuni concorrenti i contenuti della documentazione di gara c) elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'utilizzo di particolari sistemi di affidamento (ad esempio concessione in luogo di appalto) d) predisposizione di clausole contrattuali vaghe per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione e) definizione di requisiti *ad hoc* per favorire una determinata impresa f) formulazione di criteri di valutazione e attribuzione di punteggi atti ad avvantaggiare il fornitore uscente.

Tra le possibili misure di prevenzione che AIM Energy adotta si richiamano:

a) l'obbligo di motivazione nella determina a contrarre in merito alla scelta della procedura e del sistema di affidamento adottato

b) l'adozione di misure volte a garantire la nomina di RP a persone in possesso dei necessari requisiti.

In caso di procedure negoziate:

c) la preventiva individuazione, mediante direttive e circolari, dei presupposti legali per indire le stesse o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del procedimento

d) l'adozione di direttive e linee guida che disciplinino la procedura da seguire con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/13

Come in fase di programmazione, anche in quella di progettazione il RPC verifica che sia:

a) evitato il ricorso a concessioni o altre fattispecie contrattuali anziché agli appalti

b) vietata la previsione di ingiustificati requisiti restrittivi alla partecipazione

c) vietato il ricorso a procedure di urgenza nonché la reiterazione di piccoli affidamenti (c.d. sotto soglia) riferiti agli stessi acquisti in un determinato arco temporale.

### **1.3 Selezione del contraente**

I possibili rischi di questa fase riguardano la manipolazione dei processi di pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione e verifica delle anomalie delle offerte, aggiudicazione provvisoria, annullamento della gara, gestione di elenchi o albi di operatori economici da parte degli attori coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti ecc.), al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

Le anomalie possono essere: l'assenza di pubblicità del bando o di altra documentazione rilevante, l'alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami e ricorsi da parte di concorrenti esclusi, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, la presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti o con una sola offerta valida.

Ciascun RPC, a seconda della propria Divisione di competenza, con il supporto degli altri dirigenti responsabili, monitora il numero di procedure attivate in un determinato arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta e del numero delle offerte escluse in un determinato arco temporale rispetto alle offerte presentate.

Tra le possibili misure di prevenzione che AIM Energy adotta si richiamano:

- a) accessibilità on line della documentazione di gara o pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione
- b) predisposizione di inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte
- c) obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni
- d) individuazione di appositi archivi per la conservazione della documentazione.

### **1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

I possibili rischi di questa fase riguardano sia l'alterazione o l'omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o alterare la graduatoria, sia la violazione delle norme sulla trasparenza per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Il RPC con il supporto degli altri dirigenti responsabili, anche sulla base di denunce/ricorsi che evidenzino violazioni di legge, mancata, inesatta o incompleta effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, immotivato ritardo nella formalizzazione del processo di aggiudicazione definitiva e nella stipula del contratto, vigila sulla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

AIM Energy introduce un termine di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.

### **1.5 Esecuzione del contratto**

I possibili rischi di questa fase riguardano la mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare penali o risoluzione del contratto, l'abusivo ricorso alle varianti, l'apposizione di riserve generiche, il ricorso a sistemi alternativi per dirimere le controversie.

Le anomalie che possono manifestarsi in questa fase riguardano la motivazione incoerente o illogica sull'adozione di varianti, la concessione di proroghe nei tempi di esecuzione, la mancata segnalazione all'ANAC delle varianti, l'assenza del PSC, l'ammissione di riserve oltre i limiti consentiti dalla legge.

Il RPC vigila, con il supporto dei dirigenti responsabili, durante le fasi di approvazione delle modifiche del contratto originario, autorizzazione al subappalto, ammissione delle varianti, verifiche in corso di esecuzione, verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del DUVRI, apposizione di riserve, gestione delle controversie, effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

In caso di presenza di un numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti in un determinato arco temporale o di un numero di affidamenti interessati da proroghe rispetto al numero totale degli affidamenti in un determinato arco temporale, il RPC dispone specifici controlli di legittimità.

Tra le possibili misure di prevenzione che AIM Energy adotta si richiamano:

- a) controllo sull'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione
- b) previsione di una relazione con valore interno da inviarsi al RPC da parte del RP contenente l'istruttoria condotta sulla legittimità delle riserve
- c) verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle varianti, in caso di subappalto.

### **1.6 Rendicontazione del contratto**

I possibili rischi di questa fase riguardano le alterazioni o le omissioni delle attività di controllo, l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o non tracciati. I processi rilevanti di questa fase sono: nomina del collaudatore, procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RP.

Il RPC vigila, con il supporto dei dirigenti responsabili, anche sulla base dello scostamento medio dei costi e dei tempi rispetto ai contratti aggiudicati, su: incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell'art. 10 c. 7 del DPR 207/2010 (contratto, relazione al conto finale, ordinativi di pagamento con gli allegati di spesa relativi, relazione degli organi di collaudo e certificato di collaudo, esiti stragiudiziali, arbitrari e giudiziali sulle controversie), mancato invio al RP della documentazione prevista (ad es. verbali di visita), emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

AIM Energy pubblica sul sito le procedure di gara espletate.

### **1.7 Ulteriori misure di prevenzione adottate da AIM Energy**

AIM Energy ha adottato i seguenti regolamenti interni per la gestione degli affidamenti di lavori e servizi:

- 1) il regolamento "Affidamento di lavori a imprese o a lavoratori autonomi" (**Allegato 5**)
- 2) il regolamento "Lavori, forniture e servizi in economia e nei settori speciali di importo inferiore alle soglie comunitarie" (**Allegato 6**).

## **2. ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

AIM Energy provvede al reclutamento del personale secondo quanto indicato nel "**Regolamento Assunzioni**" allegato (**Allegato 7**).

## **3. NOMINA DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI**

La Società è tenuta al rispetto delle seguenti disposizioni sia in sede di nomina degli organi di indirizzo politico sia in caso di conferimento di incarichi dirigenziali.

Il D. Lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ha disciplinato:

- 1) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi agli organi di indirizzo politico o a dirigenti in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza
- 2) incompatibilità per i titolari di incarichi
- 3) inconferibilità di incarichi per i soggetti destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare il decreto regola le ipotesi di inconferibilità degli incarichi in riferimento a:

- a) incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- b) incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società adotta a presidio le seguenti misure:

- verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a dipendenti o soggetti cui il Direttore intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D. Lgs. 39/2013, mediante una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e pubblicato sul sito di AIM Energy;

- impartisce direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni sottoscritte all'atto del conferimento dell'incarico sono successivamente pubblicate sul sito internet di AIM Energy nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

AIM Energy è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi previsti nei Capi V e VI del D. Lgs. 39/2013.

Se la condizione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento, se emerge nel corso del rapporto il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt.15 e 19 del D. Lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

AIM Energy provvede altresì a far sottoscrivere ai dirigenti annualmente una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

#### 4. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

AIM Energy può richiedere licenze o autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione funzionali allo svolgimento delle attività di core. Nell'ambito di tali rapporti con la P.A. può incorrere nei reati di truffa in danno dello Stato attraverso false attestazioni, raggiri tali da indurre in errore la P.A. al fine di ottenere licenze, autorizzazioni, altrimenti non dovuti, corruzione e concussione.

La responsabilità della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le suddette richieste è attribuita conformemente alle procure in atto.

Nella gestione del processo di richiesta di licenze e autorizzazioni, AIM Energy adotta le seguenti misure:

- a. sono Responsabili dei rapporti con la PA i procuratori speciali, ciascuno secondo quanto definito nella procura;
- b. ciascun Responsabile ha il compito di direzione e controllo delle attività svolte dai sottoposti e dell'attività di individuazione e gestione dei rischi pertinenti lo svolgimento delle attività sotto la propria direzione;
- c. è compito del Responsabile monitorare l'evoluzione dell'iter amministrativo per l'ottenimento dei permessi/licenze/autorizzazioni necessari e riferire periodicamente con report scritto al RPC a titolo e esemplificativo in merito a:
  - a. eventuali dinieghi delle autorizzazioni richieste e relative motivazioni;
  - b. formali contestazioni in merito alle richieste inoltrate ed alle azioni intraprese dall'Azienda.

#### 5. LIQUIDAZIONI

I Responsabili di AIM Energy preposti all'autorizzazione e liquidazione dei mandati di pagamento potrebbero incorrere nel rischio di commissione del reato di corruzione al fine di ottenere vantaggi privati agevolando alcuni fornitori nella tempistica o effettuando pagamenti senza che ne ricorrano i requisiti necessari per la liquidazione.

Al fine di prevenire il suddetto rischio la Società ha adottato le misure di prevenzione contenute nel **Regolamento Contabilità e Finanza (Allegato 9)**.

\*\*\*\*\*

Di seguito una tabella di sintesi con l'indicazione delle attività a rischio, delle Direzioni/Funzioni coinvolte e delle misure adottate.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>FUNZIONI COINVOLTE</b>	<b>MISURE ADOTTATE</b>
<b>Affidamento di lavori, forniture e servizi</b>	Organo Amministrativo, Dirigente, Servizio Approvvigionamenti e Appalti	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo, Regolamento spese in economia, Procedura affidamento lavori a imprese o a lavoratori autonomi
<b>Selezione reclutamento del personale</b>	Organo Amministrativo, Dirigente, Servizio Personale/Organizzazione	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo, Regolamento Assunzioni
<b>Autorizzazioni, concessioni</b>	Organo Amministrativo, Dirigente	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo
a) Acquisto del gas	Organo Amministrativo, Dirigente	Procedura gestione approvvigionamento gas
<b>Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>	Organo Amministrativo, Dirigente, Servizio Amministrazione e Finanza, Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo, Regolamento per investimenti in comunicazione branding e promozione di servizi verso la clientela del Gruppo AIM, Procedura recupero crediti e morosità
<b>Nomina organi di indirizzo politico e conferimento incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione</b>	Organo Amministrativo, Dirigente, Servizio Approvvigionamento e Appalti, Servizio Affari Legali	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo, Comunicazione di Servizio del Direttore Generale
<b>Liquidazioni</b>	Organo Amministrativo, Dirigente, Servizio Amministrazione finanza e controllo, Servizio Approvvigionamento e Appalti	Modello 231/01, Codice Etico, Regolamento Organo Amministrativo, Regolamento Contabilità e Finanza